AREZZO CASA S.p.A.

Via Margaritone n. 6 – Arezzo

Partita IVA 01781060510

CONTRATTO DI APPALTO

CUP: E12C21001290001 CIG: 95609254E7

L'anno 2023 (duemilaventitre), il giorno 13 (tredici) del mese di Giugno,

TRA

- RAFFAELLI dott. Fabrizio, nato il 25.4.1960 a Montecatini Terme (PT), C.F. RFFFRZ60D25A561Q e domiciliato per la carica in Arezzo Via Margaritone n. 6, il quale interviene al presente atto nella sua esclusiva qualità di Direttore Generale - rappresentante negoziale della Società **AREZZO CASA S.p.a.**, cod. fiscale e Partita IVA 01781060510, a ciò legittimato dall'art. 20 dello Statuto Sociale, dalle delibere del C.d.A. n. 48 del 21.07.2022 e n. 68 del 07.12.2022, relative al conferimento delle deleghe operative e dalla procura notaio dott. Francesco Cirianni rep. 35.419 raccolta 23.649 del 02.03.2023 registrata in Arezzo in data 08.03.2023 n. 2325 serie 1T;

E

C.F. Vittorio il 21.08.1954 EE Canada Marini, nato a MRNVTR54M21Z401W, nella sua qualità di rappresentante legale ed Amministratore Unico di LEONARDO SERVICES S.r.l. con sede legale in Napoli (NA) – Centro Direzionale G1, Scala D Int 54, P.IVA e C.F. 02282320510 in possesso dell'attestazione SOA OG1 classifica V, OG2 classifica VII, OG3 classifica IV, OG11 classifica II, OS3 classifica I, OS6 classifica II, OS 19 classifica III-bis, OS25 classifica III-bis, OS28 classifica III-bis, OS30 classifica IV-bis, OS2-A classifica III-bis rilasciata da LA SOATECH S.p.A. in data 01.09.2022 con il n. 47769/17/00 con scadenza triennale in data 31.08.2025 e scadenza quinquennale in data 31.08.2027; in possesso di certificazione sistema di gestione di qualità del D.P.R. 207/2010, n. 1797 UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata da QUASER Certificazioni S.r.l. valida sino al 01.08.2023, di certificazione n. LEON2739E1901 ISO 45001:2015 con scadenza il 01.09.2025 e n. LEON2739H1902 ISO 45001:2018 con scadenza il 01.09.2025 rilasciate da EuCI European Certification Institute Ltd, di seguito anche Appaltatore;

PREMESSO

- che la Società AREZZO CASA S.p.a. è stazione appaltante dei lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico con il recupero degli spazi pubblici del fabbricato composto da n. 24 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica posti nel Comune di Arezzo (AR) in Via Montale, 42-44-46, GR. 445E, con copertura di spesa nel finanziamento Delibere di Giunta R.T. 1133/2021 e 1423/2021 PNRR Fondo complementare Piano regionale relativo agli interventi previsti dal programma Sicuro, verde e sociale: "riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 1, co. 2, lett. c, n. 13, D.L. 59/2021" relative agli interventi ammessi al finanziamento;
- che, esperita la gara come da verbale concluso in data 13.03.2023, i lavori di cui sopra venivano provvisoriamente aggiudicati all'Impresa LEONARDO SERVICE S.r.l. con sede legale in Napoli (NA) – Centro Direzionale G1, Scala D Int 54, per € l'importo di di 1.896.227,85= gara (euro unmilioneottocentonovantaseimiladuecentoventisette,ottantacinque) netto dell'I.V.A., a cui applicare il ribasso percentuale del 24,15% (ventiquattro, quindici cento) oltre a € 128.240,66 (euro per

centoventottomiladuecentoquaranta,sessantasei) al netto dell'I.V.A. relativi ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- che l'aggiudicazione provvisoria disposta in sede di gara è stata successivamente ratificata con determinazione del Direttore Generale di Arezzo Casa S.p.A. n. 1097 dell'08.05.2023;
- che l'Impresa Leonardo Services S.r.l. è regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. di Napoli con il n. 02282320510 n. REA NA - 976318;
- convenuto di indicare nel presente atto, quando occorra e per brevità, AREZZO CASA S.p.a. con la denominazione "Stazione appaltante" e l'Impresa Leonardo Services S.r.l. con la denominazione "Impresa" o "Appaltatore", fra le parti come sopra costituite si conferma e ratifica a tutti gli effetti la precedente narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, e si conviene e si stipula quanto appresso:

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

AREZZO CASA S.p.A., come sopra rappresentato, affida all'Impresa Leonardo Services S.r.l. i lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico con il recupero degli spazi pubblici del fabbricato composto da n. 24 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica posti nel Comune di Arezzo (AR) in Via Montale, 42-44-46, GR. 445E, secondo il progetto ed in conformità al Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 2 – DOCUMENTI CONTRATTUALI

Le parti dichiarano di conoscere le disposizioni normative vigenti in materia e, in particolare, il Decreto Legislativo 18.4.2016 n.50 e successive modificazioni e integrazioni (Codice dei Contratti Pubblici), il D.P.R. 5.10.2010 n. 207 e successive modificazioni e integrazioni (Regolamento di esecuzione e attuazione), il Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 19.4.2000 n. 145 e

successive modificazioni e integrazioni (Capitolato Generale di Appalto dei Lavori Pubblici), il Decreto Legge 31.05.2021 n. 77 convertito nella Legge n. 108 del 29.07.2021, disposizioni tutte il cui testo, se pure non allegato, viene concordemente ed espressamente dichiarato in tutto applicabile al presente contratto.

Le parti dichiarano di conoscere le ulteriori disposizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, che concordemente ed espressamente si dichiara in tutto applicabile al presente contratto e ad esso si allega formandone parte integrante ed essenziale, che l'Operatore Economico dichiara di conoscere ed accettare, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Vengono inoltre firmati digitalmente e congiuntamente i documenti indicati di cui all'art. 2.2 del Capitolato Speciale di Appalto. Le parti dichiarano di averne piena conoscenza e di accettarli espressamente riconoscendoli pienamente applicabili al presente contratto.

Il Progetto Esecutivo delle opere da eseguirsi non potrà per alcun motivo essere sottoposto a modifiche da parte dell'Impresa, se non previa apposita disposizione scritta del Direttore dei Lavori ed approvazione scritta della stazione appaltante.

ART. 3 – SUBAPPALTO

L'Impresa dichiara di essere a conoscenza delle vigenti disposizioni in materia di subappalto dei lavori e cottimi oggetto del presente contratto, e di quanto espressamente previsto dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni, dal disciplinare di gara e dall'art. 2.9 del Capitolato Speciale di Appalto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di

appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. L'Impresa, ove faccia ricorso ad altre ditte per forniture varie, è tenuta a rispettare le disposizioni di cui alla Legge 13.8.2010 n.136, al Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii., all'art. 21 della Legge 13/9/1982 n.646 e le disposizioni della Legge 19/3/1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, ai sensi dell'art.3, comma 9) della Legge n. 136/2010, l'Impresa si assume espressamente l'obbligo di inserire a pena di nullità assoluta nei contratti che stipulerà con eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture relativi all'appalto, una clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla predetta normativa.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale.

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore o al cottimista, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/16.

ART. 4 – TERMINI DI ESECUZIONE

L'Impresa si impegna ad eseguire i lavori, oggetto del presente appalto, secondo le buone regole dell'arte e le prescrizioni della Direzione dei Lavori, ed a consegnarli compiuti in ogni loro parte entro il termine prescritto di 510

(cinquecentodieci) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

In caso di ritardata ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattuale, si applicheranno le disposizioni previste dall'art. 13 del presente contratto.

L'Impresa è obbligata a custodire le opere fino alla consegna delle stesse alla stazione appaltante. L'Appaltatore dovrà eliminare tutti gli inconvenienti attribuibili a cattiva esecuzione dei lavori, pena l'esecuzione in danno delle necessarie riparazioni, anche se tali inconvenienti saranno rilevati e denunciati prima o durante le operazioni di collaudo.

ART. 5 - CORRISPETTIVO

L'appalto viene conferito a corpo per un importo totale di € 1.566.529,48 = (euro unmilionecinquecentosessantaseimilacinquecentoventinove,quarantotto) al netto dell'IVA, così ottenuto: importo dei lavori a base d'asta pari ad € 1.896.227,85=(unmilioneottocentonovantaseimiladuecentoventisette,ottantacinque) meno il ribasso percentuale del 24,15% (ventiquattro,quindici per cento) più gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 128.240,66 (euro centoventottomiladuecentoquaranta,sessantasei).

Sarà applicata la **revisione dei prezzi** come previsto dall'art. 2.28 del Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 6 – ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al **20 per cento** da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 2.17 del Capitolato Speciale di Appalto.

L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del citato decreto, è subordinata alla

costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso all'ultimazione della prestazione l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

I pagamenti in acconto in corso d'opera verranno effettuati come descritto all'art. 2.17 del Capitolato Speciale di Appalto e cioè ogni qualvolta l'importo dei lavori regolarmente eseguiti e contabilizzati, (al netto del ribasso d'asta, incrementato della quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale, ai sensi dell'art. 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei Contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale), al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, avrà raggiunto un importo netto non inferiore al 15% (quindici per ogni cento) dell'importo contrattuale, secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di

avanzamento lavori di cui rispettivamente all'art. 14 del D.M. n. 49 del 07.03.2018. Qualora i lavori eseguiti abbiano raggiunto un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, sarà emesso uno stato di avanzamento corrispondente ai lavori realizzati, ma l'importo superiore al 90% sarà liquidato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi degli artt. 2.18 e 2.19 del Capitolato Speciale di Appalto. Per "importo contrattuale" si intende l'importo del presente contratto adeguato in base all'importo degli eventuali atti di sottomissione approvati.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di corrispettivo, qualunque ne sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori e secondo quanto previsto dall'articolo 2.18 del Capitolato Speciale di Appalto.

Il pagamento della rata di saldo è disposto previa presentazione da parte dell'appaltatore di apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

- a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
- b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di cui all'articolo 2.22 del Capitolato Speciale di Appalto;
- c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché

denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

Ai sensi dell'art. 7 del Capitolato Generale di Appalto per le Opere Pubbliche, approvato con D.M. LL.PP. 19.04.2000 n. 145, nonché delle prescrizioni dell'art. 2.18 del Capitolato Speciale di Appalto, su ciascuna rata di acconto da corrispondere all'Appaltatore verrà applicata una ritenuta dello 0,50% a garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. Le ritenute potranno essere svincolate solo in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti preposti non abbiano comunicato ad Arezzo Casa S.p.a. eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

Ai sensi dell'art. 235 del D.P.R. n. 207/2010, l'avvenuto pagamento della rata di saldo non integra gli estremi della presunzione di accettazione dell'opera di cui all'art. 1666, 2° comma del Codice Civile.

ART. 7 – PREMIO DI ACCELERAZIONE

Trattandosi di contratto pubblico finanziato con risorse di cui al PNRR e PNC ai sensi dell'art. 50 comma 4 del DL 77/2022, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, un **premio di accelerazione** per ogni giorno di anticipo **sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale** (in misura giornaliera dello **0,8 per mille** dell'ammontare netto contrattuale fino ad un importo massimo, complessivamente pari al 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale), mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla

voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

ART. 8 – TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

La Società effettuerà i pagamenti tramite BPER Banca alla quale è affidato il servizio di cassa di Arezzo Casa S.p.a. o tramite un'agenzia o succursale della predetta banca mediante appositi mandati intestati all'Impresa Leonardo Services S.r.l. con sede legale in Napoli (NA), Centro Direzionale G1, Scala D, Int. 54.

L'intestatario dei mandati sarà avvertito dell'emissione degli stessi presso la sede suddetta o presso quella che sarà indicata.

I pagamenti saranno accreditati unicamente sul conto corrente bancario o postale dedicato previsto dall'art.3, comma 7), della Legge 13.8.2010 n.136.

Qualora nel corso dei lavori venga accertata in qualunque momento da parte della stazione appaltante, a mezzo D.U.R.C. o con qualsiasi altro strumento, la non regolarità della situazione contributiva, assicurativa o fiscale dell'Impresa, sarà immediatamente sospeso il pagamento dei lavori effettuati ed ancora non riscossi fino al momento dell'accertata regolarizzazione, senza che per questo l'Impresa possa avanzare richiesta di interessi, indennizzi o indennità di alcun genere.

ART. 9 – POLIZZA ASSICURATIVA

Prima della stipula del presente contratto, l'appaltatore consegna alla Stazione Appaltante la polizza di assicurazione n. 113650013 rilasciata da Groupama Assicurazioni S.p.A., Agenzia N00895 Airola, rilasciata in data 24.05.2023, stipulata ai sensi dell'art. 103 comma 7 del decreto legislativo n. 50/2016 e come disciplinata dall'art. 2.8 del Capitolato Speciale di Appalto per un ammontare di € 1.566.529,48=(euro unmilionecinquecentosessantaseimilacinquecentoventinove,quarantotto), che

copre la stazione appaltante dai danni subiti a causa del danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori valida sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e con un massimale di almeno € 500.000 (euro cinquecentomila/00). Tutte le coperture decorrono dalla data di consegna dei lavori e cessano alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dall'ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

ART. 10 – GARANZIA DEFINITIVA

La cauzione definitiva pari a € 177.332,00= (euro centosettantasettemilatrecentotrentadue) è stata costituita mediante polizza fidejussoria n. N00895 / 113650004 rilasciata da Groupama Assicurazioni S.p.A., Agenzia N00895 - Airola, in data 17.05.2023.

Tale garanzia sarà restituita contestualmente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori con le riserve previste dall'art. 1669 c.c.

ART. 11 – DIREZIONE LAVORI E VARIANTI

La Direzione dei Lavori è affidata alla Stazione Appaltante o a tecnici da essa designati; la stessa si riserva il diritto di apportare al progetto in corso d'opera varianti e miglioramenti nei limiti di cui alle vigenti disposizioni.

ART. 12 – OBBLIGHI APPALTATORE

L'Impresa assume ogni responsabilità civile e penale derivante dal presente contratto e dalla normativa vigente.

Il Direttore di cantiere si renderà responsabile della direzione e sorveglianza delle attività indicate dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (da ultimo, D. Lgs. 9.4.2008 n.81 e successive modificazioni e integrazioni).

L'Impresa è tenuta inoltre all'osservanza delle disposizioni per la prevenzione della delinquenza mafiosa e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale ai sensi della legge 19/3/1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi della Legge 13.8.2010 n.136.

L'Appaltatore assume altresì gli oneri e gli obblighi di cui all'art. 2.23 del Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 13 – PENALI

In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore saranno applicate penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto.

Tali penali sono calcolate in misura giornaliera dello **0,8 per mille** dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. Tali penali non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

La Stazione appaltante **laddove l'importo delle penali applicate raggiunga il 20%** del valore dell'importo netto contrattuale, può **risolvere il contratto** tramite comunicazione scritta così come indicato all'art. 17 del presente contratto.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera dello 0,8 per mille dell'importo netto contrattuale.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

In caso di inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 47 del D.L. 77/2021 e, più

precisamente, dell'obbligo di consegnare alla Stazione Appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del presente contratto, la documentazione di seguito indicata:

- relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali ed alla consigliera ed al consigliere regionale di parità;

- certificazione di cui all'art. 17 della Legge 12.03.1999 n. 68, e relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge ed alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte;

sarà applicata una penale analoga a quella di cui sopra, prevista in caso di ritardo nell'adempimento, calcolata secondo quanto indicato all'art. 2.14 del Capitolato Speciale di Appalto.

In caso di inadempimento dell'obbligo di:

- assicurare una quota pari almeno al 30 per cento per l'occupazione giovanile ed una quota pari almeno al 15 per cento per l'occupazione femminile, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contatto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;

sarà applicata una penale analoga a quella di cui sopra, prevista in caso di ritardo nell'adempimento, calcolata secondo quanto indicato all'art. 2.14 del Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 14 – SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE

Tutte le spese del presente contratto di appalto o da questo derivanti saranno a carico dell'Impresa. In particolare sono a carico dell'Appaltatore e vengono versate contestualmente alla stipula del presente atto le spese contrattuali e gli oneri fiscali relativi alla stipulazione del contratto stesso, senza possibilità di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante, così come previsto dal disciplinare di gara.

Il presente atto, in quanto relativo all'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo IV della Legge 22.10.1971 n. 865 e della Legge 5.8.1978 n. 457, è soggetto all'imposta di registro in misura fissa e gode delle altre agevolazioni fiscali ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 29.9.73 N. 601.

ART. 15 - RINVIO

Per tutto quanto non è contemplato nel presente atto le parti contraenti fanno esplicitamente riferimento alla normativa elencata nell'art. 2 del presente contratto.

Si intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in contrasto con i patti convenuti con il presente atto, all'osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.

Al presente contratto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nel D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 16 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

L'Impresa dichiara di assumere espressamente ed incondizionatamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13.8.2010 n.136.

Ai sensi dell'art.3, comma 8), della predetta Legge n.136/2010 le parti convengono inoltre espressamente che, qualora una qualunque delle transazioni finanziarie comunque connesse al presente contratto sia eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a., il contratto si intenderà risolto di diritto con l'osservanza delle modalità previste dall'art.1456 c.c.

ART. 17 - RISOLUZIONE

Il presente contratto potrà essere risolto ai sensi delle vigenti disposizioni sugli appalti di opere pubbliche, come previsto, in particolare, dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, previo espletamento degli adempimenti in essi indicati, e dall'art. 2.5 del Capitolato Speciale di Appalto.

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della decisione assunta sarà inviata all'esecutore nelle forme previste dal Codice, anche mediante posta elettronica certificata (PEC), secondo quanto previsto dall'art. 2.5 del Capitolato Speciale di Appalto oltre a dar seguito agli adempimenti ivi previsti.

In tal caso, l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Resta ferma la facoltà di Arezzo Casa S.p.A. di procedere nei confronti della controparte per il risarcimento del danno provocato, comprese le nuove od ulteriori spese che l'Amministrazione dovrà assumere a causa dell'inadempimento.

ART. 18 – TUTELA DEI LAVORATORI

L'Operatore economico si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri

dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, igiene, sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica.

L'Operatore economico si obbliga altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai C.C.N.L. applicabili.

Gli obblighi relativi ai C.C.N.L di cui sopra vincolano l'Operatore economico anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

ART. 19 - RECESSO

Arezzo Casa S.p.A. ha il diritto di recedere in qualunque momento dal presente contratto nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e richiamato all'art. 2.5 del Capitolato Speciale di Appalto.

Per quanto non previsto dal presente contratto, si richiamano le norme contenute nel Codice Civile.

ART. 20 – DOVERI COMPORTAMENTALI

L'operatore economico affidatario dei servizi dichiara di aver preso visione del Piano per la Prevenzione della Corruzione, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, del Modello di Organizzazione, gestione e controllo, elaborato ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e del Codice Etico allegato, pubblicati sul sito istituzionale della Società: www.arezzocasa.net

L'Operatore economico si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con le norme di condotta enunciate nei documenti sopra richiamati e nella normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e a mantenere una condotta tale da non esporre Arezzo Casa S.p.A. al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste in caso di violazione delle stesse.

L'inosservanza degli impegni sopra richiamati costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà Arezzo Casa S.p.A. a risolvere il presente contratto con

effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.

ART. 21 - COMUNICAZIONI

L'Operatore economico è tenuto a comunicare tempestivamente a Arezzo Casa Spa ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

ART. 22 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art.106 comma 13 del D.lgs n.50/2016; le cessioni possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

ART. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del R.UE. 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) Arezzo Casa SpA, in qualità di Titolare del trattamento, informa che:

I dati personali e giudiziari dell'Operatore economico verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dalla normativa di legge e del Regolamento, e saranno trattati al fine di consentire la corretta gestione del rapporto contrattuale e l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa di legge.

I dati verranno trattati per il periodo di durata del contratto e per il tempo previsto dalle normative civilistiche e fiscali.

I suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore o a società esterne che per conto dell'Azienda svolgono un servizio in qualità di responsabili del Trattamento dei dati.

L'elenco dettagliato delle aziende che per conto di Arezzo Casa Spa tratteranno i dati

è disponibile presso l'ufficio Gare o sul sito internet nell'area Privacy.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento) e di presentare reclamo all'autorità garante del trattamento dei dati.

L'informativa completa è disponibile sul sito internet dell'Azienda all'indirizzo: www.arezzocasa.net.

ART. 24 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative al presente contratto o da esso comunque derivanti è competente l'autorità giudiziaria ordinaria determinata in base alle leggi vigenti. E' quindi tassativamente esclusa la competenza arbitrale.

Arezzo, lì 13.06.2023

Firmato

Stazione Appaltante

Appaltatore

AREZZO CASA S.p.A.

LEONARDO SERVICES SRL

dott. Fabrizio Raffaelli

Vittorio Marini

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, si approvano specificatamente gli articoli: Art. 17) Risoluzione del Contratto; Art. 19) Recesso; Art. 20) Doveri Comportamentali; Art. 22) Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito; Art. 24) Definizione delle controversie e Foro competente.

Arezzo, lì 13.06.2023

Firmato

Stazione Appaltante

Appaltatore

AREZZO CASA S.p.A.

LEONARDO SERVICES SRL

dott. Fabrizio Raffaelli

Vittorio Marini

Il presente atto, redatto su supporto informatico non modificabile, si compone di 19 (diciannove) facciate e porzione della quindicesima, viene sottoscritto dalle parti mediante apposizione di valida firma digitale in data 13.06.2023.

Imposte di bollo assolte.